

PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027

Priorità: 2. Una Calabria resiliente e sostenibile

RSO2.6. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

Azione 2.6.1 Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti

Avviso pubblico per la prevenzione e riduzione di rifiuti

Frequently Asked Questions (F.A.Q.)

Lista F.A.Q. n. 5

Quesito 1

Con riferimento alla linea di finanziamento 2: "Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso", si chiede se le prove statiche preliminari alla progettazione possono stare fuori dal tetto massimo del 10 per cento previsto per le spese di progettazione.

Risposta:

Le prove statiche preliminari alla progettazione, non sono prestazioni professionali tecniche in senso stretto, ma rappresentano un'attività propedeutica e necessaria per la progettazione e la sicurezza. La loro esecuzione, pur essendo tecnica, non viene compensata tramite i parametri delle prestazioni professionali tipiche, ma è considerata un'attività che rientra nell'ambito della realizzazione dell'opera.

Gli oneri per l'esecuzione delle prove statiche preliminari, in accordo all'art. 5 comma 1 lett. e) punto 2) dell'Allegato I. 7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. sono riportati nel quadro economico di progetto, nella sezione "Somme a disposizione della stazione appaltante", alla voce "Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante".

Per quanto sopra, le prove statiche preliminari alla progettazione non rientrano nel limite del 10 % per cento delle le spese tecniche previste al paragrafo 8 punto 6 dell'Avviso.

Quesito 2

Con riferimento al Quesito n. 10 della FAQ 3 si chiede un chiarimento relativo agli Accordi con Operatori economici e/o Organismi del Terzo Settore da formalizzare prima della presentazione della domanda. In particolare, si chiede se quanto indicato — con richiamo all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 — comporti l'esclusione delle convenzioni con cooperative sociali iscritte al RUNTS, oppure se tali soggetti rientrino a pieno titolo tra gli ETS ammissibili ai fini dell'accordo.

Risposta:

Ad integrazione della risposta al Quesito n. 10 della FAQ 3, si precisa quanto segue.

Il paragrafo 5 delle "Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso comunali" approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 188 del 08.05.2025 (Allegato 8), riporta: "...Il Comune provvede alla gestione del Centro del Riuso direttamente, attraverso le proprie strutture, o affidandone il servizio di gestione ad un soggetto esterno nelle forme ammesse dalla normativa vigente, organizzando il servizio secondo criteri di efficienza ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti e regolamentando il rapporto tra le parti con apposita Convenzione.

Nel caso in cui il gestore del centro di riuso sia diverso dal gestore dei servizi rifiuti, la Convenzione di cui sopra dovrà regolamentare anche i rapporti tra i due soggetti gestori [...]

Il gestore incaricato può essere anche un Ente del Terzo Settore (ETS), come definito dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. In particolare, in questo caso, si ritiene che la gestione debba esse preferibilmente affidata a:

- cooperative sociali di tipo "B", istituite ai sensi della normativa vigente;
- associazioni senza finalità di lucro con finalità di valorizzazione, di promozione dell'ambiente e del territorio, con finalità culturale e di assistenza sociale.

Nello specifico le cooperative sociali di tipo "B", per come definite dall'art. 1 della Legge n. 381 del 08.11.1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: "...b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate..."

In relazione alle cooperative sociali di tipo "B", pertanto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 381/1991, ed in particolare il comma 1 che prevede: "...Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le

cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1...”

Il comma 2, inoltre, riporta: “... *Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1...*”. Nel caso di specie per la Regione Calabria dovranno essere iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art.6 della L.R. n. 28/2009.

Altresì l'art. 1 comma 4 del D.Lgs n.112 del 03/07/2017 “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale[...]*”, stabilisce che: “...*Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali...*”.

Pertanto, le cooperative sociali non devono iscriversi al RUNTS e sono iscritte di diritto nella sezione "Imprese Sociali". Esse rientrano, pertanto, a pieno titolo tra gli ETS ammissibili ai fini dell'Accordo di Partenariato/Convenzione per la gestione dell'hub/emporio solidale o del Centro del Riuso.

Quesito 3

In relazione alla linea di finanziamento 2: "Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso", si chiedono chiarimenti in merito alla procedura di Individuazione dell'ETS per la Co-progettazione e la successiva gestione del centro. In particolare, posto che la gestione di un Centro del Riuso da parte di un ETS (Organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale) rientra tra le attività di interesse generale (Art. 5 del D.Lgs. 117/2017) e si configura come possibile rapporto di collaborazione ai sensi dell'Articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

- a) si chiede di confermare se, per l'individuazione dell'ETS con cui stipulare l'Accordo di Partenariato/Convenzione per la gestione del "Centro del Riuso" tramite lo strumento della coprogettazione (Art. 56, comma 3, CTS), il Comune proponente debba obbligatoriamente seguire una procedura ad evidenza pubblica di carattere comparativo (es. Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, seguito da una valutazione comparativa delle proposte), in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, come richiamato dal CTS e consolidato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale Sentenza n. 131/2020).
- b) in caso di conferma della necessità di una procedura comparativa preceduta da una procedura ad evidenza pubblica, si chiede se:
 - i. ai fini della valutazione della qualità progettuale per l'accesso al finanziamento regionale, l'Ente debba allegare all'istanza l'Accordo di Partenariato già sottoscritto con l'ETS (individuato tramite procedura comparativa conclusa);
 - ii. in alternativa, sia sufficiente allegare la documentazione attestante l'avvio della procedura comparativa (es. Avviso Pubblico approvato e pubblicato) o la determinazione di aggiudicazione della procedura comparativa, impegnandosi a formalizzare l'Accordo di Partenariato solo in caso di ammissione a finanziamento.

Risposta:

- a) Il paragrafo 5 delle “*Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso comunali*” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 188 del 08.05.2025 (Allegato 8), riporta: “...*Il gestore incaricato può essere anche un Ente del Terzo Settore (ETS), come definito dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. In particolare, in questo caso, si ritiene che la gestione debba esse preferibilmente affidata a:*
- *cooperative sociali di tipo "B", istituite ai sensi della normativa vigente;*

- *associazioni senza finalità di lucro con finalità di valorizzazione, di promozione dell'ambiente e del territorio, con finalità culturale e di assistenza sociale.*

In accordo alle *“Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso comunali”*, pertanto, gli ETS con cui stipulare l'Accordo di Partenariato/Convenzione la gestione del "Centro del Riuso", può essere affidata:

- cooperative sociali di tipo "B", di cui all'art. 1 della Legge n. 381 del 08.11.1991, in tal caso l'Accordo di Partenariato/Convenzione sarà stipulato nel rispetto dell'art. 5 della citata L. n. 381/1991;
- associazioni senza finalità di lucro con finalità di valorizzazione, di promozione dell'ambiente e del territorio, con finalità culturale e di assistenza sociale, con le quali l'Accordo di Partenariato/Convenzione sarà stipulato nel rispetto di quanto disposto dall'art.56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) mediante procedure comparative riservate alle medesime.

- b) Nei casi in cui è richiesta l'applicazione della procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, potrà essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la gestione del centro (rif. paragrafo 11 comma 18 lett. p) dell'Avviso), l'Accordo di Partenariato già sottoscritto con l'ETS individuato al termine della procedura comparativa o in alternativa è possibile allegare la documentazione attestante l'avvio della procedura comparativa (es. Manifestazione di interesse pubblicata, determinazione di aggiudicazione della procedura comparativa...) unitamente all'atto di impegno a formalizzare l'Accordo di Partenariato in caso di ammissione a finanziamento.

Quesito 4

Con riferimento alla Linea di finanziamento 1: “Infrastrutture per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali”, questo Ente vorrebbe stipulare un accordo per la gestione di un emporio solidale con la Parrocchia del proprio territorio comunale che gestisce già un emporio solidale. Si chiede se tale ente religioso non iscritto al RUNTS e, dunque, effettivamente non rientrante nella categoria di ETS richiesta ex art. 11 c. 18 lett. p dell'Avviso, è ammissibile a ruolo di partner e potrà essere incaricato a sostenere la gestione dell'emporio nel rispetto delle specifiche previste ex art 7.1 dell'Avviso.

Risposta:

Con riferimento **esclusivamente** alla Linea di finanziamento 1: “Infrastrutture per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali” si precisa quanto segue.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'Avviso: “ ...*Possono presentare domanda i seguenti soggetti localizzati sul territorio calabrese che saranno individuati come beneficiari:*

1. *Comuni in forma singola.*
2. *Unioni di Comuni di cui all'ex art 32 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.*
Si precisa che l'Unione di Comuni può presentare la domanda per tutti o solo per alcuni dei Comuni facenti parte dell'Unione. I Comuni per i quali l'Unione presenta la domanda sono considerati partner partecipanti al progetto. I Comuni appartenenti all'Unione, ma non coinvolti nel progetto da essa presentato, possono partecipare al Bando singolarmente ovvero in aggregazione con altri Comuni secondo quanto previsto al comma successivo.
3. *Comuni in forma associata mediante raggruppamenti nati con l'esclusivo scopo di partecipare al presente Bando e costituiti secondo le forme associative di cui al d.lgs. 267/2000...”*

Alla luce di quanto sopra, dunque, la parrocchia non può presentare istanza di partecipazione all'Avviso quale partner dei Comuni richiedenti il finanziamento.

La parrocchia, invece, essendo un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (art. 7 Cost.; L. 222/1985) e dotato di personalità giuridica è pienamente legittimato a stipulare accordi con il Comune per la gestione dell'emporio solidale.

La partecipazione della parrocchia come partner operativo può quindi avvenire tramite strumenti giuridici come: protocollo d'intesa, lettera di intenti, convenzione, comodato gratuito (per la concessione di locali o attrezzature).

Quesito 5

Si chiede se un Comune può partecipare a più linee di finanziamento (Es. Riduzione rifiuti plastici e Centri del Riuso).

Risposta:

La risposta è affermativa. Al paragrafo 5 punto 5 dell'Avviso è riportato: *“...I soggetti proponenti di cui al paragrafo 3 possono presentare una domanda sul portale “Partecipa Calabria” per le differenti linee di finanziamento. Gli stessi soggetti proponenti non possono presentare più di una domanda per la stessa linea di finanziamento...”*

Pertanto, lo stesso Comune può presentare istanza di partecipazione per più linee di finanziamento diverse.

Quesito 6

Relativamente ai punteggi da assegnare in riferimento alla Linea di finanziamento 4: “Infrastrutture per la cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d'acqua” dell'Avviso, si chiede se ci sono tempi minimi relativi alla vita utile delle opere, più o meno permanenti, da installare. Ciò al fine di una migliore qualificazione e quantificazione degli eventuali costi di manutenzione, soggetti appunto a punteggio.

Risposta:

In accordo al paragrafo 11, punto 18, lettera f) dell'Avviso: *“...il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto pubblico proponente, in relazione alla specifica linea di finanziamento:...”*

...f) Allegato 5 - Dichiarazione impegno manutenzione opera...”

Tale dichiarazione riporta: *“...ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, ferme restando le previsioni di cui al piano di manutenzione dell'opera ai sensi dell'art. 27 dell'allegato I.7 del d.lgs 36/2023, sarà comunque assicurata la manutenzione dell'opera per almeno 5 anni. In senso più generale, saranno assicurate la gestione e la manutenzione dell'intervento stesso, ivi compresa la stabilità delle forniture che ne consentano la funzionalità, per almeno 5 anni...”*

Quesito 7

In relazione alla linea di finanziamento 2: "Infrastruttura per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso", si chiede se siano ammissibili le spese relative alla realizzazione del centro di riuso con l'uso di prefabbricati coibentati, box prefabbricati modulari, tensostrutture....

Risposta:

In relazione alla linea di finanziamento 2: "Infrastruttura per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso", il paragrafo 7.2 dell'Avviso riporta: *“...Le proposte progettuali finanziabili sono la realizzazione di Centri del Riuso le cui caratteristiche soddisfino i requisiti di cui alle “Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso comunitari” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 188 del 08.05.2025 indicate al presente avviso (Allegato 8)....”*

In particolare i locali adibiti al centro del riuso dovranno rispettare le norme in materia di tutela della salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché le norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Stante quanto sopra, si ritengono ammissibili le spese relative alla realizzazione del centro di riuso con l'uso di prefabbricati coibentati, box prefabbricati modulari, tensostrutture..., fermo restante che il progetto, in aderenza al livello di progettazione allegato alla domanda di partecipazione, dovrà sviluppare adeguatamente gli aspetti di stabilità strutturale.

Quesito 8

In relazione alla linea di finanziamento 2:"Infrastruttura per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso", si chiede di voler specificare se per l'uso intercomunale del centro di riuso sia necessario presentare la proposta come unione di comuni o comuni in forma aggregata.

Risposta:

In relazione alla linea di finanziamento 2:"Infrastruttura per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso" per l'uso intercomunale del centro di riuso si riporta quanto indicato al paragrafo 7.2 dell'Avviso: *"...il Comune può, su istanza di altre Amministrazioni comunali, attribuire al proprio Centro del Riuso una valenza intercomunale, previa sottoscrizione di apposita Convenzione. Tale previsione deve comunque essere prevista nel Regolamento di funzionamento..."*

L'utilizzo intercomunale del Centro del riuso può interessare sia i Comuni facenti parte dell'Unione o Aggregazione di Comuni che presentano l'istanza, sia ulteriori Comuni non partecipanti all'Avviso i quali richiedono la possibilità di poter utilizzare il Centro.

Attraverso il Regolamento di funzionamento del Centro del riuso si potrà stabilire se attribuire allo stesso una valenza intercomunale.

In accordo a quanto indicato al paragrafo 11, punto 18 lettera o) dell'Avviso, il beneficiario allegherà alla domanda di partecipazione specifica Convenzione stipulata tra i Comuni per la gestione intercomunale del centro.

Quesito 9

Con riferimento alla linea di finanziamento 2: "Infrastruttura per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso", in merito all'acquisto delle forniture (scaffalature, pesa, arredi, ecc...) o alla realizzazione di app e siti, per gli stessi bisogna acquisire quotazioni/preventivi o basta semplicemente indicare le relative somme nel Quadro Economico?

Risposta:

Con riferimento alla linea di finanziamento 2: "Infrastruttura per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso", per l'acquisto delle forniture (scaffalature, pesa, arredi ecc...) si precisa che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. si rimanda al *"Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro"*, pubblicato da ANAC il 30/07/2024.

Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50, comma 2 del Codice) si applicano le disposizioni di cui all'Allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Quesito 10

Con riferimento al criterio di valutazione "Utilità/Divulgazione" si chiede come quantificare il bacino di utenza/popolazione coinvolta relativamente alle iniziative digitali/social che verranno inserite all'interno del progetto.

Risposta:

Con riferimento al macro-criterio "Utilità" della griglia di "Valutazione di merito delle domande" di cui al paragrafo 12 lett. c) dell'Avviso, si precisa che il criterio "Popolazione interessata dagli interventi" è riferito al bacino di utenza sul quale l'intervento realizzato (hub/emporio solidale, centro del riuso, iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti plastici, infrastrutture per la cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d'acqua) avrà i suoi effetti. A titolo esemplificativo: un Comune



Cofinanziato
dell'Unione europea



REGIONE
CALABRIA

presenta istanza di partecipazione in forma singola per realizzare un centro del riuso a servizio esclusivamente del proprio territorio comunale, l'ampiezza del bacino di utenza corrisponde al numero di abitanti del Comune.

Il criterio “Popolazione interessata dagli interventi”, inoltre, non è correlato al criterio “Interventi e/o eventi di comunicazione/divulgazione alla cittadinanza e/o a categorie specifiche di utenza” di cui alla sopra citata griglia.